

# Legge federale sulla navigazione aerea

(Legge sulla navigazione aerea, LNA)

Disegno

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 2005<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 21 dicembre 1948<sup>2</sup> sulla navigazione aerea è modificata come segue:

### *Art. 3 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio della Confederazione. Esso la esercita per mezzo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento). Può delegarla a enti internazionali.

### *Art. 3a cpv. 2 (nuovo)*

<sup>2</sup> Può concludere con altri Stati o enti internazionali accordi sulla sicurezza di volo o sul servizio di sicurezza aerea, compresa la vigilanza in questi settori.

### *Art. 3b*

Entro i limiti delle proprie attribuzioni, e previa intesa con le altre autorità federali interessate, l'Ufficio federale può concludere, con autorità aeronautiche estere o enti internazionali, accordi concernenti la collaborazione tecnica, segnatamente in materia di:

- a. vigilanza sulle imprese di navigazione aerea;
- b. servizio di sicurezza aerea;
- c. ricerche e salvataggi.

<sup>1</sup> FF 2005 3479  
<sup>2</sup> RS 748.0

VI. Sistema di  
notifica degli  
incidenti  
particolari

*Art. 20*

<sup>1</sup> Ai fini di migliorare la sicurezza della navigazione aerea, il Consiglio federale predispone un sistema di notifica degli incidenti particolari. Le disposizioni dell'articolo 23 capoverso 1 si applicano agli infortuni aeronautici.

<sup>2</sup> Per l'elaborazione del sistema di notifica il Consiglio federale si ispira alla direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2003<sup>3</sup> relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

<sup>3</sup> Può prevedere la rinuncia all'apertura di un procedimento penale nei confronti degli autori della notifica.

*Art. 28 cpv. 2*

<sup>2</sup> Quando rilascia una concessione, l'Ufficio federale esamina in particolare se i voli sono di interesse pubblico e tiene segnatamente conto del collegamento degli aeroporti nazionali.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>3</sup> GU L 167 del 4 luglio 2003, p. 23.